



Raccolta ufficiale delle leggi federali

N. 33 16 agosto 1990

Misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak e lo Stato
del Kuwait

1316 - ordinanza

1319 - ordinanza del DFEP

Dodis



Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak e lo Stato del Kuwait ¹⁾

del 7 agosto 1990

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale,
ordina:

Art. 1 Divieto di commercio

¹ Ogni attività commerciale con la Repubblica dell'Irak e lo Stato del Kuwait è vietata.

² Il divieto comprende in particolare:

- a. l'importazione e il transito di merci d'origine irachena o kuwaitiana;
- b. l'esportazione di merci destinate alla Repubblica dell'Irak o allo Stato del Kuwait;
- c. l'acquisto e la vendita di merci d'origine irachena o kuwaitiana, nonché ogni altra rispettiva attività di mediazione;
- d. il trasporto di merci di origine irachena o kuwaitiana e il noleggio di mezzi a tal fine, da parte di imprese di trasporto stradale, marittimo e aereo.

Art. 2 Transazioni finanziarie, crediti

¹ I versamenti o i prestiti a persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato, irachene o kuwaitiane, connessi con le operazioni menzionate nell'articolo 1, sono vietati.

² È inoltre vietata ogni altra transazione finanziaria con il governo iracheno, nonché con imprese commerciali, industriali o pubbliche o con privati situati in Irak o nel Kuwait.

³ La protezione dei beni in Svizzera del governo legittimo del Kuwait è disciplinata da una specifica ordinanza.

Art. 3 Obbligo di dichiarazione

¹ Sottostanno a dichiarazione obbligatoria tutte le operazioni e le relative trattative tra persone fisiche o giuridiche in Svizzera e persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato, irachene o kuwaitiane, che all'entrata in vigore della presente ordinanza non erano ancora concluse con adempimento bilaterale.

RS 946.206

¹⁾ La pubblicazione nella RU fa fede.

² Le dichiarazioni devono pervenire al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Art. 4 Eccezioni

¹ Non sottostanno alla presente ordinanza:

- a. l'esportazione e il transito di merci a scopi medici o umanitari;
- b. l'esportazione e il transito di derrate alimentari in situazioni eccezionali d'aiuto umanitario;
- c. il trasporto di bagagli, in caso di trasporto di persone a destinazione o provenienti dalla Repubblica dell'Irak o dallo Stato del Kuwait;
- d. l'esportazione e il transito di merci, nonché le transazioni finanziarie destinate ai bisogni correnti e al mantenimento delle rappresentanze svizzere nella Repubblica dell'Irak e nello Stato del Kuwait, del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e delle imprese svizzere ivi stabilite;
- e. l'importazione di merci e le transazioni finanziarie a favore dell'ambasciata dell'Irak in Svizzera e della missione dello Stato del Kuwait presso le Nazioni Unite a Ginevra, nei limiti dei disposti di diritto internazionale pubblico applicabili;
- f. i casi gravi.

² Il Dipartimento federale dell'economia pubblica può concedere autorizzazioni eccezionali, d'intesa con il dipartimento interessato. La decisione può essere sottoposta al Consiglio federale.

Art. 5 Disposizioni penali

¹ È punibile chiunque:

- a. effettui operazioni economiche giusta gli articoli 1 e 2 con persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato della Repubblica dell'Irak o dello Stato del Kuwait;
- b. effettui simili operazioni con terzi, pur sapendo o dovendo supporre che i beneficiari effettivi sono persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato della Repubblica dell'Irak o dello Stato del Kuwait;
- c. violi l'obbligo di dichiarazione stabilito nell'articolo 3.

² Pene:

- a. le infrazioni al divieto di commercio, di transazioni finanziarie e di credito sono punite con la multa fino a dieci volte superiore al valore interno dei beni implicati. Il valore interno è calcolato secondo i prezzi di mercato validi alla scoperta dell'infrazione. Trattandosi di altre transazioni finanziarie, la pena è la multa fino a dieci volte superiore alla somma in causa;
- b. la violazione dell'obbligo di dichiarazione è punita con la multa fino a 2000 franchi.

³ La legge federale del 22 marzo 1974¹⁾ sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni compete al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Art. 6 Disposizioni esecutive

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha la facoltà di emanare le necessarie norme esecutive, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 7 Disposizioni transitorie e entrata in vigore

¹ La presente ordinanza si applica a tutte le operazioni non ancora concluse con adempimento bilaterale al momento dell'entrata in vigore.

² Essa entra in vigore il 7 agosto 1990 alle ore 11.

7 agosto 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, i.r. Couchepin

Ordinanza del DFEP che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak e lo Stato del Kuwait

dell'8 agosto 1990

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

basandosi sull'articolo 6 dell'ordinanza del 7 agosto 1990¹⁾ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak e lo Stato del Kuwait (ordinanza del Consiglio federale),

ordina:

Art. 1 Attività commerciale

¹ Per attività commerciale, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale, si intende anche l'offerta di servizi di mediazione in operazioni riguardanti merci in provenienza e a destinazione della Repubblica dell'Irak e dello Stato del Kuwait.

² Similmente sono intese le nuove disposizioni tecniche in materia di trasporto adottate durante il passaggio attraverso la Svizzera di merci originarie di Paesi terzi.

Art. 2 Autorizzazioni eccezionali

¹ Chiunque solleciti un'autorizzazione eccezionale giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del Consiglio federale deve inoltrare una richiesta motivata al Dipartimento federale dell'economia pubblica, Ufficio federale dell'economia esterna.

² La richiesta deve comprendere indicazioni sulla natura della merce, il suo impiego esatto, il suo valore, il mittente, il destinatario e il vettore della merce e indicazioni corrispondenti, ove si trattasse di transazioni finanziarie.

³ Per le merci e le transazioni finanziarie previste nell'articolo 4 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del Consiglio federale, l'autorizzazione generale è concessa alle rappresentanze diplomatiche svizzere nella Repubblica dell'Irak e nello Stato del Kuwait, come pure al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Lo stesso vale per l'Ambasciata e la Missione irachena in Svizzera e per la Missione kuwaitiana presso le Nazioni Unite a Ginevra (art. 4 cpv. 1 lett. e).

⁴ Analogamente, l'autorizzazione generale è concessa per gli effetti personali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del Consiglio federale.

¹⁾ RU 1990 1316

Art. 3 Dichiarazione obbligatoria

Le dichiarazioni relative alle operazioni menzionate nell'articolo 3 dell'ordinanza del Consiglio federale devono avvenire in forma scritta entro il 14 settembre 1990. Esse devono comprendere indicazioni sulla natura, il fine e l'entità dell'operazione, nonché sulle parti implicate.

Art. 4 Collaborazione degli organi doganali

Le merci di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Consiglio federale sono trattate dagli organi doganali. Gli stessi ne danno comunicazione al DFEP, cui compete la decisione in merito.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 7 agosto 1990 alle ore 11.

8 agosto 1990

Dipartimento federale dell'economia pubblica:
Delamuraz

3588